

**D.C.G. 7 marzo 1940 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per l'attuazione della [legge 6 giugno 1939, n. 891](#), sulla obbligatorietà della vaccinazione antidifterica.**

-----

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 1940, n. 88.

---

**1.** La vaccinazione antidifterica deve di norma, associarsi a quella antivaiuolosa.

Di conseguenza, l'obbligo della vaccinazione antivaiuolosa, stabilito dall'art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(2)</sup>, è protratto all'anno successivo a quello di nascita.

-----

[\(2\)](#) Approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica.

---

**2.** In ogni comune vengono indette due sessioni ordinarie gratuite di vaccinazioni pubbliche antidifteriche e antivaiuolose associate, rispettivamente in primavera e in autunno, e sessioni straordinarie tutte le volte che l'autorità sanitaria riterrà necessario.

Devono altresì, indirsi apposite sessioni ordinarie e straordinarie di vaccinazione antidifterica dei bambini, che siano stati in precedenza già vaccinati contro il vaiuolo.

I comuni che, a mente del secondo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(2)</sup>, hanno un adatto ufficio sanitario debbono istituire un regolare servizio di vaccinazione.

-----

[\(2\)](#) Approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica.

---

**3.** La vaccinazione antidifterica deve eseguirsi con l'anatossina difterica contenente almeno 25 U.A., per centimetro cubo, ed essere preparata da non oltre tre anni.

L'istituto produttore, prima di mettere in commercio una partita di anatossina deve ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'interno, a norma delle disposizioni in vigore sulla produzione e vendita dei sieri e vaccini.

Tale autorizzazione è subordinata all'esito di un controllo da eseguirsi presso l'istituto di sanità pubblica, consistente nella determinazione della sterilità dell'anatossina (cioè, dell'assenza di germi); della sua innocuità e non tossicità; del contenuto in U.A., rilevate con reazioni della flocculazione e del potere di protezione.

Le etichette dei recipienti, contenenti l'anatossina debbono recare in modo bene ostensibile i seguenti elementi: istituto e luogo di produzione; la data di produzione, il titolo immunizzante ed il numero della partita; il numero del controllo e la dizione: «controllato a cura dello Stato»; la data dell'autorizzazione ministeriale.

-----

---

**4.** Le province ed il governatorato di Roma <sup>(3)</sup> provvedono all'acquisto della anatossina nella quantità proposta rispettivamente dal medico provinciale e dal direttore dell'ufficio di igiene, in relazione al numero delle persone che debbono sottoporsi alla vaccinazione.

La conservazione dell'anatossina deve effettuarsi a temperatura ambiente in luoghi ritenuti idonei dal medico provinciale.

-----

(3) Ora, il Comune di Roma.

---

**5.** Di regola, quando si impiega anatossina difterica con 25 U.A. si praticano 2 iniezioni ipodermiche; rispettivamente in 1 e 2 centimetri cubi a distanza di 15-21 giorni una dall'altra.

La prima iniezione di anatossina si esegue simultaneamente all'innesto della linfa-vaccinica.

La seconda iniezione dell'anatossina si pratica dopo 15-21 giorni ed in tale occasione si controlla l'esito della vaccinazione antivaiuolosa.

Per eventuali esigenze profilattiche, a giudizio dell'autorità sanitaria provinciale, potrà eseguirsi una terza iniezione di 2 centimetri cubi dello stesso tipo di anatossina e a distanza di sei mesi o un anno dalla seconda.

Quando si tratti di collettività infantili la vaccinazione antidifterica potrà eseguirsi a mezzo della inalazione del vaccino, secondo le modalità da stabilirsi dal Ministero dell'interno.

-----

---

**6.** Sono esenti dalle vaccinazioni, a giudizio dell'ufficiale sanitario, i bambini deboli, linfatici, tubercolotici, nefritici, affetti da diatesi essudativa, cardiaci, e quelli che abbiano già sofferto la difterite o subita la vaccinazione antidifterica.

-----

---

**7.** La provincia secondo le proposte del medico provinciale può integrare il servizio con la istituzione di posti permanenti di vaccinazione presso l'ufficio municipale di igiene e gli ambulatori

comunali, previ accordi con le autorità locali ferme restando le attribuzioni dell'ufficiale sanitario nella direzione del funzionamento del servizio relativo.

-----

---

**8.** La vaccinazione pubblica è gratuita e deve eseguirsi da medici comunali nelle sedi e nelle ore stabilite dal podestà <sup>(4)</sup>. I medici privati possono eseguire, sempre con le modalità, di cui sopra, le vaccinazioni a cura della famiglia del bambino. Di ciascun trattamento, appena completata la seconda iniezione, deve essere data dal medico notizia, per iscritto, all'ufficio d'igiene con l'indicazione del nome, cognome, paternità, età del bambino, provenienza del vaccino, metodo impiegato e numero delle applicazioni eseguite.

In tale caso, il vaccino può essere prelevato dal deposito presso l'amministrazione provinciale e dietro rimborso del puro prezzo di costo.

-----

<sup>(4)</sup> Ora, dal sindaco.

---

**9.** L'ufficio d'igiene comunale deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati.

Prima di ciascuna sessione l'ufficio anagrafico del comune deve trasmettere all'ufficio di igiene del comune l'elenco, in ordine alfabetico, di tutti quelli che hanno maturato l'anno di età in coincidenza con la data della sessione.

Di tutte le vaccinazioni eseguite in ciascuna sessione e dei risultati ottenuti deve trasmettersi al Ministero dell'interno <sup>(5)</sup> un apposito resoconto riassuntivo.

Per quanto non è contemplato nel presente decreto, circa il servizio di vaccinazione antivaiuolosa valgono le norme in vigore.

-----

<sup>(5)</sup> Ora, al Ministero della Sanità, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

---

**10.** Nella prima applicazione della legge sono tenuti alla vaccinazione antidifterica i bambini nati nel 1938 e nel primo semestre 1939; i bambini da ammettersi alle scuole primarie e in genere nelle collettività infantili.

Per l'ammissione alle colonie climatiche ed in altre collettività infantili, occorre la dimostrazione che la vaccinazione sia stata completata almeno un mese prima dell'inizio del ricovero.

La progressiva applicazione della vaccinazione antidifterica ad altre categorie di bambini verrà determinata dal Ministero dell'interno restando sempre in facoltà delle autorità sanitarie locali di disporre la pronta osservanza per ragioni di profilassi.

-----

---

**11.** I prefetti del regno e il governatore di Roma <sup>(6)</sup> sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

-----

(6) Ora, i medici provinciali, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296.](#)

